

Il Parco sommerso di Baia

Fabio Maniscalco

Abstract

195

The Submerged Park of Baia. *The uniqueness of the archaeological evidences of Baia (Bacoli - Naples), be it on land, be it underwater, has rendered this site famous worldwide. Moreover, thanks to the pioneer experience of underwater prospections by Nino Lamboglia in 1959 and to the first campaigns of underwater stratigraphic excavations, between 1981 and 1982, Baia has become to cover a significant role in the history of underwater archaeology.*

In 1998, the meritoriously and far-sighted work of the Archaeological Superintendence of Naples has favored the ideation and the creation of an archaeological underwater pathway inside an ample mirror of water in front of "Punta dell'Epitaffio", which has been prohibited for navigation, anchorage and fishing. In 2002, the Ministry of Environment and Tutelage of the Territory, with its own decree, have instituted the submerged Park of Baia. In this paper the author analyses the problems about protection and exploitation of the submerged Park of Baia.

L'unicità delle evidenze archeologiche di Baia, sia sulla terraferma, sia subacquee, ha reso celebre questo sito in tutto il mondo. Inoltre, grazie alle pionieristiche esperienze di prospezioni subacquee, compiute nel 1959 da Nino Lamboglia,¹ ed alle prime campagne di scavo stratigrafico sottomarino, tra il 1981 ed i 1982 (Figg. 1-2),² Baia ricopre un ruolo di primo piano nella storia dell'archeologia subacquea.³

Nel 1998, la meritoria e lungimirante opera della Soprintendenza archeologica di Napoli⁴ ha favorito l'ideazione e la creazione di un percorso archeologico sottomarino all'interno di un ampio specchio d'acqua antistante la Punta dell'Epitaffio,⁵ che è stato interdetto alla navigazione, all'ancoraggio ed alla pesca (Fig. 3). Tale area, quindi, è stata affidata in concessione ad un'associazione temporanea di imprese.

In ottemperanza all'art. 114⁶ della legge n. 388,⁷ il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio Decreto,⁸ ha istituito il Parco sommerso di Baia, le cui finalità, ex art. 3, sono: «[...] - la tutela ambientale e archeologica dell'area interessata;

- la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona;
- la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri e del patrimonio archeologico sommerso dell'area;
- l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia marina e dell'archeologia;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina, della tutela ambientale e dell'archeologia al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storico-naturalistico-paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti [...].».

Il Parco, che si estende tra la testata del molo meridionale del porto di Baia, coincidente con il molo OMLIN, e la testata del molo del lido di

Figg. 1-2. Castello di Baia, sala del Ninfeo di Punta dell'Epitaffio (foto N. Severino).

196



Augusto sita nel Comune di Pozzuoli,⁹ è ripartito in tre settori, per i quali sono previsti differenti regimi di tutela:

- Zona "A", comprendente il tratto di mare antistante la Punta dell'Epitaffio.¹⁰ È di riserva integrale ed è interdetta alla balneazione, a qualsiasi tipo di immersione, alla navigazione, all'accesso e alla sosta di qualsiasi tipo di natante, all'ancoraggio, all'ormeggio e a qualsiasi forma di pesca. Deroghe a tali divieti sono previste, previa autorizzazione e supervisione dell'Ente gestore, per le unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso; per i natanti di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e per le imbarcazioni di visita, purché aventi un pescaggio inferiore a 2,50 m; per le visite guidate subacquee, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici; per la pesca sportiva, con lenza o canna, riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso.

- Zona "B", comprendente il tratto di mare sito tra il molo del lido di Augusto e il pennello a terra del lido Montenuovo.¹¹ È di riserva generale ed è interdetta alla navigazione libera, all'ancoraggio, all'ormeggio ed a qualsiasi tipo di pesca. Sono, invece, consentiti la balneazione e le immersioni

in apnea e, previa autorizzazione e controllo dell'Ente gestore, la navigazione ai natanti da diporto¹² e l'esercizio della pesca - riservato ai residenti nei Comuni ricadenti nel Parco sommerso ed alle cooperative di pescatori con sede legale in tali Comuni.¹³

- Zona "C", comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro del parco. È di riserva parziale e nel suo interno è consentito l'ancoraggio e l'ormeggio solo in aree appositamente individuate dall'Ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. Previa autorizzazione e vigilanza dell'Ente gestore sono consentiti la navigazione ai natanti da diporto e l'esercizio della pesca.

Nei tre settori, comunque, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. del 7 agosto 2002, è vietata qualsiasi attività che possa alterare lo stato dei luoghi e che possa pregiudicare la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico. In particolare, sono proibiti:

«[...]» - l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa

Fig. 3. Pianta di Baia e delle evidenze archeologiche sulla terra ed in mare.

Legenda:

[- - -] Estensione del *lacus Baianus*

[—] Zona "A". Percorso archeologico subacqueo

- A. Tempio di Venere
- B. Settore della Sosandra
- C. Villa dell'Ambulatio
- D. Tempio di Mercurio
- E. Tempio di Diana e ambienti
- F. Tempio del livello inferiore

G. Area del ninfeo e dell'edificio severiani scoperti durante i dragaggi degli anni '20

H. Ninfeo di Claudio

I. Complesso termale e strada

J. Villa dei Pisoni

K. Resti di villa


L. Canale di ingresso al *lacus Baianus*

M. Opere di Fondazione

N. Fondazione di un molo

O. Strutture in opera reticolata

(elaborazione grafica F. Maniscalco, da Maniscalco, Severino 2002)



costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

- l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;

- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze

tossiche o inquinanti;

- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.»

A distanza di quasi due anni dall'istituzione del parco, ad eccezione di limitate opere di conservazione, non è ancora stato prodotto un piano programmatico di valorizzazione né di sviluppo turistico sostenibile e sono ancora troppe le problematiche connesse alla sua tutela (Figg. 4-5).

Innanzitutto, permane la cronica questione degli ormeggiatori abusivi che, incuranti delle più elementari norme di sicurezza stabilite dal codice

Figg. 4-5. Baia, carcasse di navi in prossimità della zona "A" del Parco (foto F. Maniscalco).

198



della navigazione e dei vincoli posti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, continuano a posizionare boe, corpi morti e catenarie su strutture archeologiche. Tra l'altro, è lecito ipotizzare che la criminalità organizzata si sia infiltrata in questo settore, rapportando i considerevoli guadagni ai rischi estremamente limitati che tale attività assicura.

Inoltre, la carenza di controlli diurni favorisce l'opera dei pescatori di frodo, i quali utilizzano ordigni deflagranti per recuperare colonie intere di orate, spigole e ricciole, particolarmente abbondanti tra le strutture archeologiche del Parco. Senza considerare il rischio di degrado per i mosaici inclusi nei percorsi subacquei che spesso, al termine delle visite guidate, sono lasciati privi di copertura, con il consecutivo sviluppo della vegetazione marina tra le tessere e con il pericolo di danneggiamento a seguito delle mareggiate (Fig. 6).

Alla luce di quanto è emerso dalla breve analisi delle problematiche connesse alla salvaguardia del primo parco archeologico subacqueo italiano, è auspicabile che a breve vengano decise concrete strategie operative di tutela e di valorizzazione e, soprattutto, che nella sua gestione, "provinciale",

"localistica" e, ormai, stagnante, vengano finalmente coinvolti università e centri di ricerca pubblici.¹⁴

Infatti, a parere di chi scrive, in qualsiasi settore, anche nell'associazionismo no profit, il "privato" tende inevitabilmente a curare in maniera esclusiva i propri interessi, che non sempre coincidono con quelli del "bene pubblico", e ad ottenere il massimo utile con il minore investimento possibile.

La gestione da parte di uno o più atenei consorziati, invece, potrebbe offrire maggiori garanzie di trasparenza e di affidabilità, scientifica, tecnico-operativa e amministrativa, ed assicurerebbe il coinvolgimento di quanti operano da decenni nella zona.

Note

¹ Cfr. AA.VV. 1959, 302-309; AA.VV. 1960, 361-364; Lamboglia 1971, 225-252; Pallarés 2001, 13-28.

² Cfr. Andreae, Zevi 1982, 114-156; AA.VV. 1983.

³ Sulle più recenti scoperte a Baia, nel settore dell'archeologia subacquea, cfr. Di Fraia, Lombardo, Scognamiglio

Fig. 6. Parco sommerso di Baia. I mosaici sono spesso lasciati privi della copertura da parte di ignoti (foto F. Rastrelli).



1985-1986, 211-299; Maniscalco 1995, 257-271; Maniscalco 1997; Gianfrotta, Maniscalco 2001, *passim*; Maniscalco, Severino 2002, 167-176.

⁴ Cfr. Miniero 2001, 29-35.

⁵ Tra Punta dell'Epitaffio e la sponda settentrionale dell'antico canale di accesso al *lacus Baianus*.

⁶ In particolare al comma 10, che, riconoscendo l'importanza di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione,

anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, prevede l'istituzione del Parco sommerso nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli. ⁷ Datata 23 dicembre 2000 e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 302, del 29 dicembre 2000.

⁸ Datato 7 agosto 2002 e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 288, del 9 dicembre 2002. Il decreto è stato concertato con i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e d'intesa con la Regione Campania.

⁹ L'art. 2, comma 1, del D.M. del 7 agosto 2002 definisce, anche, le coordinate delimitanti il Parco:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49'.91 N	014° 05'.94 E
B	40° 49'.60 N	014° 05'.94 E
I 1	40° 49'.07 N	014° 04'.61 E.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. del 7 agosto 2002, la zona "A" comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E 1	40° 49'.49 N	014° 04'.70 E
F	40° 49'.24 N	014° 05'.05 E
G	40° 49'.20 N	014° 04'.60 E
H 1	40° 49'.40 N	014° 04'.53 E.

¹¹ Nella cartografia allegata al D.M. del 7 agosto 2002, la zona "B" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
A 1	40° 49'.91 N	014° 05'.94 E
B	40° 49'.60 N	014° 05'.94 E
C	40° 49'.60 N	014° 05'.62 E
D 1	40° 49'.91 N	014° 05'.62 E.

¹² I natanti da diporto sono definiti dal D.L. n. 378 del 16 giugno 1994 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 139, del 16 giugno 1994). Nella zona "B" la velocità non deve superare i cinque nodi.

¹³ La pesca professionale deve essere effettuata con gli strumenti della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, del 26 luglio 1995; la pesca sportiva, invece, deve realizzarsi con lenze e canna.

¹⁴ Cfr. l'intervista a F. Maniscalco, sul sito www.ulixes.it e l'appello dell'O.P.B.C. alla Soprintendenza Archeologica di Napoli.

Scheda 7

La Guardia di Finanza e l'archeologia subacquea

200

Per comprendere l'ambito di operatività dell'attività del Corpo nel settore dell'archeologia subacquea è necessario ricordare quella tradizionale impostazione di diritto pubblico che vuole lo Stato costituito da alcuni elementi fondamentali e necessariamente sussistenti in ogni collettività.

Tra questi quello spaziale è rappresentato a sua volta da altri componenti: il territorio (art. 80 della Costituzione Repubblicana) -che è delimitato dai confini geografici che separano lo Stato dagli Stati finitimi-, il sottosuolo, lo spazio aereo ed il mare territoriale.

Se quanto precede vale con riferimento all'ambiente di operatività -quello marino appunto- per quanto attiene invece all'ambito oggettivo sul quale si rivolge l'attenzione istituzionale del Corpo nella materia in argomento, ossia il bene archeologico, si deve qui ricordare come le norme nazionali atte a regolamentare la tutela del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario sono attualmente e sostanzialmente quelle contenute nel nuovo Codice dei Beni Culturali, che ha sostituito il D. Lgs. 490/1999.

L'organismo deputato alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,¹ che a livello decentrato esercita le proprie attribuzioni attraverso le Soprintendenze archeologiche, presso le quali sono stati istituiti nuclei preposti in maniera specifica all'archeologia subacquea.²

Presso il Ministero, dal 1986, opera anche il Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea (STAS), il cui ruolo, in tempi recenti, è stato notevolmente ridimensionato.

Per completezza espositiva, si evidenzia che, nell'ambito delle competenze specifiche attribuite alle Regioni a statuto speciale, nel maggio del 2001 con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 121/GRV/S.G. è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra l'Ente territoriale autonomo e la Guardia di Finanza operante in Sicilia (Comando Regionale Sicilia) in materia di archeologia sommersa.

La vocazione marinaresca³ del Corpo della Guardia di Finanza trova fondamento nella legge di ordinamento n. 189 (del 23 aprile 1959), in cui sono contemplati anche i compiti della vigilanza in mare ai fini di polizia finanziaria e del concorso ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione.

Tali incombenze, che vedono il crescente interesse della pubblica opinione, si esplicano nella sorveglianza delle acque interne, del mare territoriale e, con talune limitazioni, delle acque internazionali. Con riguardo ai poteri di polizia esercitabili nella zona contigua,⁴ si rinvia alla legge doganale n. 1424/1940, alla legge n. 66 dell'11 marzo 1988, alla legge di ordinamento, alle disposizioni in materia di diritto d'inseguimento⁵ e, da ultimo, il D.Lgs n. 68/2001.

Tale ultimo atto normativo, nel ridisegnare i compiti della Guardia di Finanza ne ha ribadito quelli attribuiti al ruolo di polizia del mare, di cui all'articolo 1 della legge di ordinamento, e con formula aperta (articolo 1 lettera m) ad ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione Europea. Per assicurare l'osservanza delle anzidette disposizioni normative il Corpo opera in mare e nelle acque interne, attraverso l'impiego di personale altamente qualificato e specializzato, avvalendosi del seguente dispositivo logistico: Unità aeree, Unità navali marittime e per le acque interne; Nuclei sommozzatori.

Per quanto concerne la vigilanza costiera, in virtù del D.M. dell'8 giugno 1989 (pubblicato nella "G.U." 146 del 24 giugno 1989) viene esplicata dal Corpo ai fini di interventi anticontrabbando, di polizia marittima, di tutela demaniale, etc.

Nell'espletamento dell'ampia funzione di polizia finanziaria, il Corpo, attraverso le unità aeree e navali, svolge attività di pattugliamento e vigilanza della costa per l'assolvimento delle proprie attri-

buzioni, tra cui la tutela del patrimonio culturale subacqueo e, eventualmente, il recupero di beni archeologici mobili.

Queste ultime attività si attuano:

- nel corso di attività di pattugliamento delle coste, mediante l'utilizzo di scandagli del fondo marino installati a bordo delle unità navali in uso al Corpo, allorquando venga rilevata la presenza di materiale di interesse archeologico;
- su richiesta di soggetti privati (cittadini che esercitano la pesca o escursionisti subacquei o personale imbarcato su pescherecci) ove venga segnalata la presenza sul fondo del mare di reperti archeologici;
- su attivazione di soggetti privati, titolari di attività economiche soggette a concessione od autorizzazione amministrativa, che hanno il dovere di segnalare comportamenti a loro conoscenza anche solo potenzialmente pericolosi per il patrimonio storico-culturale subacqueo.

In tutte le anzidette eventualità, il Corpo agisce sempre in stretto coordinamento con le Soprintendenze archeologiche competenti e con l'ausilio dei Nuclei Sommozzatori della G.d.F.

Tali nuclei sono composti da personale specializzato ed opportunamente addestrato ed equipaggiato, formato presso la Scuola Nautica del Corpo, con sede in Gaeta, e presso il Consubim.

L'impiego delle suddette unità operative subacquee è stato disposto sin dal 1977 con apposita circolare del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali.

I Nuclei Sommozzatori della G.d.F. sono in grado di effettuare prospezioni (visive, ad incoccio, tattili o complementari ossia con l'impiego di sensori elettronici di varia natura) finalizzate all'individuazione, alla documentazione fotografica ed al recupero di beni archeologici subacquei.

Le esperienze condotte quotidianamente dalle forze di polizia e dai reparti speciali della Marina Militare, accanto alle Autorità ministeriali preposte alla tutela del patrimonio archeologico sommerso, hanno però dimostrato la necessità di nuovi strumenti "legislativi" che garantiscano indirizzi operativi univoci ed inequivocabili, soprattutto alla luce delle diverse norme regionali ed internazionali promulgate in tempi recenti.⁶

È altresì auspicabile, così come previsto dalla Convenzione Unesco del 2001, un incremento della cooperazione internazionale, per combattere il traffico internazionale di beni culturali ed il cosiddetto fenomeno delle "Archeomafie".⁷

Roberto Torre

¹ Sull'organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, cfr. Graziani 2002, 29-32.

² Solo presso le quattro Soprintendenze archeologiche dell'Alto e Medio Adriatico (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche) è stato istituito il "Nucleo di Archeologia Umida Subacquea Italia Centro Alto Adriatico" (NAUSICAA), con sede a Venezia.

³ La tradizione marinairesca del Corpo nasce con la legge del 13 maggio 1862, che ha istituito le Guardie Doganali. Tali unità operative utilizzavano inizialmente imbarcazioni a vela e barche a remi; solo nel 1893 vennero acquisite dalla Regia Marina delle barche torpediniere. L'atto formale di nascita della componente navale del Corpo si fa risalire al 1896, allorché la Marina Militare cedette al Corpo dieci torpediniere e tre barche torpediniere.

Tali imbarcazioni furono impiegate per la vigilanza sui laghi di Garda, Lugano e Maggiore nonché nella laguna veneta, previa istituzione di appositi comandi denominati "stazioni navali". Dal 1901 al 1914 la Marina cedette al Corpo sei unità di maggiore tonnellaggio, che furono destinate al Servizio Doganale in Sicilia e Sardegna.

La prima stazione navale organizzata a somiglianza delle attuali fu istituita a Trieste, nel 1919. In tempi più recenti i mezzi navali del Corpo sono stati sempre più potenziati, per contrastare il contrabbando e l'immigrazione clandestina. Oggi il Corpo esercita in mare funzioni di: polizia economica e finanziaria, in via esclusiva, per attività di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'unione Europea; vigilanza e controllo del traffico illegale di armi, stupefacenti ed immigrazione clandestina; polizia militare; ordine e sicurezza pubblica; assistenza e soccorso; polizia ecologica e tutela del patrimonio ittico e archeologico sottomarino. Per l'esercizio di tali compiti il Corpo è dotato di pattugliatori, di una Nave Scuola, di guardacoste, di vedette veloci e velocissime, nonché di mezzi navali minori.

⁴ L'area esterna al mare territoriale, ma ad esso contigua in cui lo Stato può esercitare i propri poteri di polizia per prevenire violazioni a proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e di immigrazione verso il suo mare territoriale o il suo territorio.

⁵ Cfr. Diritto d'inseguimento. Art. 111 della Convenzione di Montego Bay.

⁶ In proposito, è opportuno ricordare che, d'iniziativa di vari deputati, sono state presentate alcune proposte di legge nonché un disegno di legge approvati nel testo unificato dalla VII Commissione permanente (cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei Deputati (nel marzo 1998), modificato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica (nell'aprile 1999). Attualmente il disegno di legge in materia di archeologia subacquea è in corso di predisposizione nella attuale legislatura ed ha la finalità di regolare l'attività di ricerca, di scavo e di recupero subacqueo dei beni archeologici.

⁷ Cfr. Conforti, Maniscalco 2002, 121-133, con bibliografia.